|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **[Procedimenti](../PROCEDIMENTI.docx)** | **Riunioni pubbliche** | [**Contatti**](../../CONTATTI/CONTATTI_LC.docx) |
| **Definizione**  ***Le riunioni in luogo pubblico non rientrano tra le funzioni attribuite al SUAP né tantomeno tra le funzioni di Polizia Amministrativa attribuite ai Comuni, ma rientrano tra le competenze del Sindaco quale autorità locale di Pubblica Sicurezza e pertanto deve essere portato a conoscenza del loro svolgimento anche per valutare il coordinamento in relazione ad eventuali impedimenti in atto sul percorso della manifestazione.***  **Modalità di esercizio**  [**Art. 12 del TUR – Riunioni in luogo pubblico (art. 18 TULPS)**](http://sportellotelematico.comune.grumellodelmonte.bg.it/attivita-economica/05a-riunioni-pubbliche)  1. I promotori di una riunione in luogo pubblico, almeno tre giorni prima, utilizzando il [**modulo comunale predisposto,**](Modulistica/1PA%20-%20Preavviso%20di%20manifestazione%20pubblica.pdf) devono darne avviso al Sindaco **(tramite Polizia Locale)** ed al Questore i quali, per ragioni di ordine pubblico, di moralità o di sanità pubblica, possono impedire che la riunione abbia luogo e possono, per le stesse ragioni, prescrivere modalità di tempo e di luogo alla riunione.  2. È considerata pubblica anche una riunione, che, sebbene indetta in forma privata, per il numero delle persone che dovranno intervenirvi, o per lo scopo o l'oggetto di essa, si tiene in luogo pubblico (sfilate e cortei bandistici).  3. Il Sindaco, nel caso di omesso avviso ovvero per ragioni di ordine pubblico, di moralità o di sanità pubblica, informa immediatamente il Questore e, in caso di urgenza, provvede, sotto la propria responsabilità e con l’ausilio della Polizia Locale, ad impedire che la riunione abbia luogo o a vigilarne lo svolgimento.  4. L'avviso per le riunioni pubbliche deve contenere l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo e dell'oggetto della riunione; le generalità di coloro che sono designati a prendere la parola nonché le generalità e la firma dei promotori.  5. Insieme con l'avviso deve essere richiesto il consenso scritto per l’eventuale occupazione temporanea del luogo pubblico.  6. Quando il Sindaco vieti la riunione per ragioni di ordine pubblico, di moralità o di sanità pubblica, viabilità o altre ragioni inerenti l’uso del suolo pubblico, ovvero imponga speciali prescrizioni, ne dà notizia ai promotori. L'avvenuta comunicazione dovrà risultare da processo verbale.  7. Quando occorra sciogliere una riunione od un assembramento, il Sindaco dispone di conseguenza informando il Questore.  8. Le disposizioni di questo articolo non si applicano alle riunioni elettorali  [**Normativa di riferimento**](../Definizioni/Riferimenti%20normativi%20e%20di%20controllo.docx)**:**  [**Testo unico di Pubblica Sicurezza**](https://www.tuttocamere.it/files/psicurezza/1931_773.pdf)  [**Regolamento Testo Unico di Pubblica Sicurezza**](https://www.tuttocamere.it/files/psicurezza/1940_635.pdf) | | |